

Allora questi emendamenti s'intendono ritirati.

Vi è poi un emendamento allo stesso numero 4 dell'onorevole Pivano, così formulato:

« Non essere stato condannato a qualsiasi pena per delitti d'azione pubblica nei cinque anni anteriori alla nomina. »

È presente l'onorevole Pivano?

(Non è presente).

Anche questo emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole Faranda propone allo stesso numero 4 il seguente emendamento:

« Non avere subito condanna notata nel Casellario e dentro il termine segnato per la recidiva dal Codice penale. »

La Commissione accetta questo emendamento?

Pozzi Domenico, relatore. Non lo accetta.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Il testo concordato, se non m'inganno, rende inutili quegli emendamenti che potevano solo aver ragione di essere in confronto delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge presentato dal mio predecessore.

In quanto a quello dell'onorevole Faranda è facile osservare che nel casellario giudiziale si debbono notare tutte le condanne, anche per quei delitti che non importano nessuna incapacità.

Ora, ove adottassimo la formula da lui proposta, la quale pone quale condizione per la nomina ad ufficiale giudiziario che non siasi riportata alcuna delle condanne annotate nel casellario, si verrebbe alla conseguenza di creare una incapacità anche per coloro che fossero stati puniti con pene le più lievi e per delitti di poco momento.

Prego quindi l'onorevole Faranda di ritirare la sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faranda, per dichiarare se mantenga o no il suo emendamento.

Faranda. Mi rincresce di dover mantenere il mio emendamento, e dirò brevemente le ragioni che mi vi determinano.

La ragione specialissima è questa: che fra le cause per le quali si è esclusi dal far parte delle liste dei giurati, ve ne sono di quelle che io non credo possano trovare la loro applicazione quando si tratti di no-

mine ad usciere: viceversa nella legge su giurati non sono compresi alcuni casi per i quali non dovrebbe ammettersi l'assunzione di una funzione tanto alta e delicata quale è quella dell'usciera; perchè ho il torto di credere che le mansioni affidate agli uscieri assurgano ad una grandissima importanza, trattandosi della tutela dei diritti dei cittadini.

Con la formula da me adottata io credo che la dignità delle funzioni d'usciera sarebbe salvaguardata; non potendosi avere fiducia in un usciera che abbia subito una condanna.

Ho creduto però di aggiungere due temperamenti: il primo è questo, che non ogni condanna deve portare all'incapacità di aspirare all'ufficio di usciere, ma soltanto quelle che non possono venire eliminate dal cartellino penale. Perchè nel casellario è vero che non sono registrati tutti quei provvedimenti, sentenze od ordinanze, che gli uffici d'istruzione o i magistrati hanno emesso, ma nella stessa legge è detto che vi sono delle condanne, le quali, sia per la lieve entità, sia per il loro contenuto, non vanno mai menzionate, quante volte si chieda dal cittadino il certificato penale.

Un altro temperamento è questo, che, quando sia trascorso un certo tempo, si può avere fiducia che il delinquente si sia emendato e quindi non si deve tener conto della condanna. È questa una delle ragioni per le quali il Codice penale toglie la possibilità di esasperare la pena per titolo di recidiva.

Con queste indicazioni io credo che si eviterebbero le difficoltà le quali, numerosissime nel primo disegno di legge del Ministero accettato poi dalla Commissione, non mi pare che siano interamente eliminate con la nuova formula adottata dal Governo e dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Cocco-Ortu, ministro guardasigilli. Non debbo lasciare senza risposta le considerazioni svolte da un collega così autorevole, quale è l'onorevole Faranda, le sue opinioni non sembrandomi in alcun modo e per nessun verso accettabili.

Anzitutto egli ha dimenticato una cosa, ed è che nell'articolo 5° non si riconosce il diritto assoluto ad essere nominati ufficiali giudiziari; invece si determinano i casi nei quali una persona non può essere ammessa a concorrere a tale ufficio. E quindi,